

EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE

STATUTO (gennaio 2015)

Art. 1

Natura giuridica e durata

E' Istituita dal Comune di Modena, dal Comune di Cesena, dal Comune di Bologna, dalla Regione Emilia Romagna, una Fondazione munita di personalità giuridica, di diritto privato con finalità pubbliche, con denominazione di "EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE - Teatro Stabile Pubblico Regionale". Essa risponde ai principi ad allo schema giuridico della Fondazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli artt.12 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2

Sede

La sede istituzionale e organizzativa dell'Ente è in Modena in Largo Garibaldi 15.

Le sedi teatrali per l'attività di produzione e di spettacolo sono:

Teatro Storchi - con capienza di 952 posti - Largo Garibaldi 15 - Modena;

Arena del Sole - con capienza di 900 posti - Via Indipendenza 44 - Bologna;

Teatro Bonci - con capienza di 798 posti - Piazza Guidazzi 1 - Cesena;

Teatro delle Passioni - con capienza di 150 posti - Via Carlo Sigonio 382 - Modena.

Le sedi sono concesse all'Ente, in uso gratuito, compresi gli eventuali arredi, corredi e impianti dove esistenti, dal Comune di Modena, dal Comune di Cesena e dal Comune di Bologna.

Gli spazi teatrali di proprietà di altri Enti Locali sono concessi in uso gratuito con specifiche convenzioni che ne regolano l'esclusiva disponibilità e le modalità delle manutenzioni.

Art. 3

Finalità e scopi

La Fondazione, organismo stabile di produzione del Teatro di Prosa, non ha fini di lucro e si propone:

- di promuovere attraverso le attività teatrali la qualità artistica, culturale e sociale, svolgendo il ruolo di sostegno e di diffusione del teatro nazionale d'arte, di tradizione e di innovazione, con particolare riferimento all'ambito regionale;
- di svolgere attività di produzione teatrale con carattere stabile e continuativo, di curare la diffusione e la distribuzione dei propri spettacoli nelle sedi della Fondazione, sul territorio regionale, in Italia e all'estero;
- di assumere la gestione diretta e la disponibilità esclusiva di spazi teatrali sul territorio regionale, previa convenzione con le amministrazioni comunali o con altri soggetti che ne abbiano la disponibilità, nei quali programmare direttamente le proprie produzioni assicurando una ospitalità qualificata ad organismi e compagnie di riconosciuto valore professionale ed artistico;
- di realizzare, anche in collegamento con analoghe istituzioni italiane o di altri paesi europei, compiti di promozione del teatro nazionale d'arte e di tradizione sul piano europeo ed internazionale e di valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo;
- di sviluppare e sostenere l'attività di ricerca, anche in coordinamento con Università e con enti ed istituti operanti nel settore teatrale, sostenendo in particolare le giovani compagnie che operano sul territorio regionale ed in particolare quelle delle città sedi dei Teatri gestiti;
- la promozione, il coordinamento e la gestione delle attività di formazione giovanile e alla riqualificazione professionale;
- la promozione di studi e ricerche sulle arti legate allo spettacolo e l'organizzazione di archivi della memoria dell'atto teatrale;
- di svolgere altre manifestazioni ed iniziative utili agli scopi predetti e conformi agli obiettivi della Fondazione.

Art. 4 Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

1) dal Fondo di dotazione, composto dai conferimenti in denaro, beni materiali e servizi impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuato dai Fondatori, da altri Partecipanti e da soggetti terzi; in particolare, compongono il Fondo di dotazione:

- la dotazione al 31 dicembre del 2000 dell'Associazione Emilia Romagna Teatro così come definito dalla perizia di stima;
 - le elargizioni fatte da Enti o da Privati con espressa destinazione al Patrimonio;
 - le somme delle rendite non utilizzate che, con deliberazione del Consiglio dell'Ente, possono essere destinate ad incremento del Patrimonio;
 - gli eventuali contributi attribuiti al Fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- 2) dai beni mobili o immobili che pervengano contestualmente e successivamente alla costituzione della Fondazione.

Art. 5 Soci e soggetti partecipanti

Sono Soci Fondatori e necessari: il Comune di Modena, il Comune di Cesena, il Comune di Bologna e la Regione Emilia-Romagna.

Sono Soci Ordinari Sostenitori: altri Enti o soggetti, sia pubblici che privati che condividano i fini dell'Ente e intendano sostenere in maniera congrua sia il Fondo di Dotazione che le spese annuali di esercizio.

Il Fondo di Dotazione verrà consensualmente adeguato per ogni nuova ammissione.

I Soci Fondatori Necessari e i Soci Sostenitori Ordinari sono ammessi con delibera del Consiglio Generale che determina l'entità della partecipazione al Fondo di Dotazione e del contributo alle spese annuali di esercizio.

I Soci Sostenitori Ordinari non possono divenire Soci Fondatori Necessari, ad eccezione degli Enti Locali.

I Soci Fondatori Necessari e i Soci Ordinari Sostenitori sono tenuti a erogare un contributo annuale al Fondo di Gestione di cui al successivo art. 12.

I Soci Fondatori Necessari e i Soci Ordinari Sostenitori sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata a.r. o via PEC, entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno, l'eventuale intenzione di cessare di far parte della Fondazione con decorrenza dall'anno successivo.

Il recesso comunicato dopo il 30 (trenta) settembre di ciascun anno prenderà efficacia allo scadere dell'anno successivo e pertanto comporta in ogni caso il versamento del contributo economico per tale anno da parte del Socio recedente.

Il Consiglio Generale può deliberare l'esclusione dalla Fondazione e la decadenza dalle cariche ricoperte dei Soci Ordinari Sostenitori che per 2 (due) anni consecutivi non versano il contributo annuale al Fondo di Gestione. Il Socio Ordinario Sostenitore che per 3 (tre) anni consecutivi non versa il contributo al Fondo di Gestione decade automaticamente dalla qualifica di Socio Ordinario Sostenitore della Fondazione.

Sono membri dell'Albo Speciale quegli Enti o soggetti, sia pubblici che privati, che, desiderando per sensibilità culturale aiutare l'Ente al perseguimento dei suoi scopi, ma non intendendo assumere né obblighi né rischi inerenti alla gestione ed alle spese annuali di esercizio, contribuiscono in maniera congrua all'attività dell'Ente. La congruità e la destinazione del contributo e l'iscrizione all'Albo Speciale sono decisi dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente indice annualmente una riunione dei Membri dell'Albo Speciale con il Direttore dell'Ente per informarli sui progetti futuri dell'Ente e per riceverne idee e proposte non vincolanti per le attività da svolgere.

Art. 6 **Organi dell'Ente**

Gli organi dell'Ente sono:

- il Consiglio Generale
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- Il Collegio dei Revisori

Art. 7 **Il Consiglio Generale**

Il Consiglio Generale è l'Organo Collegiale al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Ente.

Esso è costituito dai legali rappresentanti, o loro delegati, dei Soci Fondatori Necessari e Ordinari Sostenitori, in numero di uno per ciascun socio.

Esso si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno due Soci Fondatori Necessari, con raccomandata o via PEC, spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo casi di urgenza per i quali la convocazione può essere fatta anche a mezzo telefax o posta elettronica 48 (quarantotto) ore prima della seduta.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante l'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare.

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente della Fondazione; in caso di sua assenza, il Consiglio Generale nomina il Presidente della riunione. Il Consiglio Generale è regolarmente costituito con la presenza di tutti i Soci Fondatori Necessari e la maggioranza dei Soci Ordinari Sostenitori. Esso delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie, l'ammissione di nuovi Soci Fondatori Necessari, per lo scioglimento dell'Ente e per la devoluzione del patrimonio, è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, inclusi tutti i Soci Fondatori Necessari.

Esso delibera sui seguenti argomenti:

- 1 - Approva lo statuto e le sue modificazioni.
- 2 - Nomina i membri del Consiglio di Amministrazione secondo quanto stabilito dal successivo art. 9;
- 3 - Nomina all'interno dei Consiglieri eletti il Presidente;
- 4 - Nomina il Collegio dei Revisori, secondo quanto stabilito dal successivo art. 11;
- 5 - Delibera l'ammissione dei nuovi Associati Fondatori Necessari determinando l'entità della partecipazione al Fondo di Dotazione e del contributo alle spese annuali di esercizio.
- 6 - Delibera l'ammissione dei Soci Ordinari Sostenitori determinando l'entità del contributo alle spese annuali di esercizio e della partecipazione al Fondo di Dotazione;
- 7 - Delibera lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio.

Art. 8 **Il Presidente**

Il Presidente è nominato dal Consiglio Generale fra i componenti del Consiglio di Amministrazione designati dai Soci Fondatori Necessari; egli rappresenta la Fondazione nei suoi rapporti con i terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio Generale.

Il Vice Presidente, ove nominato, sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, nel rispetto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011 n. 120, compreso il Presidente.

La partecipazione al Consiglio di Amministrazione della Fondazione è a titolo gratuito.

Il Consiglio dura in carica quattro anni e i consiglieri sono rieleggibili per non più di una volta.

In caso di dimissioni da parte di un componente del Consiglio di Amministrazione il sostituto, eletto secondo le modalità del presente articolo, durerà in carica sino alla scadenza dell'organo.

Uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo.

Gli ulteriori sei membri previsti per la composizione del Consiglio di Amministrazione, tra i quali è compreso il Presidente della Fondazione, sono nominati tra esperti del settore teatrale, culturale e amministrativo dal Consiglio Generale, su designazione:

n. 1 (uno) della Regione Emilia-Romagna;

n. 1 (uno) del Comune di Modena;

n. 1 (uno) del Comune di Cesena;

n. 1 (uno) del Comune di Bologna;

n. 2 (due) dei Soci Ordinari Sostenitori, tenendo conto della quota di partecipazione al Fondo di Dotazione e del contributo annuale al Fondo di Gestione. Almeno uno dei membri è designato dai soci che sono persone fisiche o soggetti privati.

Almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, il Presidente della Fondazione trasmette a tutti i Soci, tramite raccomandata a.r. o via PEC, la richiesta di designazione del membro di rispettiva competenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011 n. 120.

Qualora uno o più di uno dei Soci Fondatori Necessari e dei Soci Ordinari Sostenitori designanti non provvedessero alla designazione del consigliere di amministrazione di loro competenza entro la data di scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, il Consiglio Generale avrà facoltà di provvedere alle relative nomine.

La nomina del nuovo organo di amministrazione determina l'automatica decadenza del Consiglio di Amministrazione precedentemente in carica.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere nel proprio seno un Vice Presidente.

Compete al Consiglio di Amministrazione:

1 - Approvare annualmente il bilancio preventivo e consuntivo;

2 - Deliberare sulle variazioni al bilancio preventivo;

3 - Deliberare, su base triennale, gli indirizzi della Fondazione e deliberare i programmi di carattere culturale e di produzione teatrale proposti dal Direttore.

4 - Nominare il Direttore della Fondazione da scegliersi tra persone estranee al Consiglio stesso, di riconosciuta esperienza nel settore teatrale, con esclusività di rapporto, fissandone lo stato giuridico ed il trattamento economico. Il Consiglio di Amministrazione determina le condizioni dell'incarico del Direttore in conformità con le disposizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo in ordine all'erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo.

5 - Deliberare la pianta organica del personale dipendente fissandone lo stato giuridico ed il trattamento economico, nonché i regolamenti di servizio per uffici e reparti della Fondazione.

6 - Deliberare sul programma della stagione teatrale proposta dal Direttore della Fondazione.

7 - Deliberare sulla programmazione di ricerca e di sperimentazione proposta dal Direttore della Fondazione.

8 - Deliberare sulle attività culturali e di formazione proposte dal Direttore dell'Ente.

9 - Deliberare convenzioni e contratti con Enti terzi ed aziende, conformemente alla realizzazione dei fini istitutivi della Fondazione

10 - Esercitare il controllo su tutte le attività dell'Ente.

11 - Nominare il segretario degli organi collegiali dell'Ente.

12 - Deliberare eventualmente la delega di specifici compiti a singoli Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, spedito o consegnato almeno 4 (quattro) giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere fatta a mezzo telefax o per posta elettronica 24 (ventiquattro) ore prima della seduta.

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

Il Segretario redige il verbale delle riunioni.

Art. 10

Il Direttore della Fondazione

Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto tra persone altamente qualificate per l'esperienza nell'ambito delle attività culturali teatrali e/o dell'organizzazione teatrale. Il Consiglio di Amministrazione ne fissa lo stato giuridico ed il trattamento economico. Il rapporto di lavoro del Direttore è esclusivo. Il Consiglio di Amministrazione determina l'incarico del Direttore e il suo eventuale rinnovo in conformità con tutti gli obblighi previsti dal Decreto Ministeriale 1/7/2014 del MIBACT, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19/8/2014, e s.m.i.

Il Direttore sovrintende alla programmazione ed alla gestione di tutte le attività istituzionali della Fondazione ed in particolare:

a) Predisporre, nel rispetto degli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione, il programma triennale delle attività della Fondazione con le indicazioni relative al numero degli spettacoli da produrre, degli spettacoli di altre produzioni ospiti, delle attività di studio, ricerca e sperimentazione sulla drammaturgia italiana ed europea previste. E' responsabile dei risultati nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

b) Predisporre la bozza di bilancio annuale in cui sono formulate tutte le previsioni di ricavi e costi attinenti le attività istituzionali della Fondazione, per l'esame e l'approvazione del Consiglio.

c) Assicura la disponibilità di attori e tecnici intesi come nucleo di base permanente, impegnati nella realizzazione degli spettacoli e delle attività culturali prodotte.

d) Provvede all'assunzione del personale in organico, sulla base della pianta organica approvata dal Consiglio di Amministrazione, prevedendone lo stato giuridico ed il trattamento economico.

e) Attua le delibere del Consiglio di Amministrazione attinenti i rapporti con gli Enti Fondatori.

f) Predisporre per l'approvazione del Consiglio di Amministrazione convenzioni e atti con terzi utili alla realizzazione delle attività della Fondazione.

g) Predisporre i contratti con attori, tecnici, collaboratori teatrali, autori, traduttori, scenografi, musicisti e quanti siano chiamati a collaborare nella realizzazione degli spettacoli prodotti dalla Fondazione, nonché con i collaboratori delle attività formative e culturali e ne informa periodicamente il Consiglio.

h) Predisporre la bozza del bilancio consuntivo per l'esame del Consiglio di Amministrazione.

i) Predisporre per l'esame del Consiglio di Amministrazione le bozze di variazione sul bilancio preventivo.

Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni dello stesso e sovrintende all'esercizio delle attività.

Il Direttore, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, può delegare tutti o parte dei compiti artistici o dei compiti organizzativi di sua competenza a persone in possesso dei requisiti tecnici o artistici necessari all'espletamento di dette funzioni.

La delega è operante solo a seguito di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione che, valutate le qualità e competenze della persona delegata, ne approva le mansioni ed il trattamento economico.

Art. 11
Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri compreso il Presidente, di cui due scelte tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili, il Presidente è designato dal Ministro competente in materia di spettacolo.

Essi sono nominati dal Consiglio Generale, durano in carica tre anni.

Delle adunanze viene redatto verbale da trascriversi nel "libro verbali", sottoscritto da tutti i membri.

I Revisori assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale.

Le competenze del Collegio dei Revisori sono quelle fissate dalle norme di legge e da quelle più specificatamente riferibili alla fattispecie dell'Ente stesso.

In particolare, ha il compito di:

- esercitare il controllo sugli atti di gestione economico/finanziaria/patrimoniale della Fondazione;
- redigere le relazioni al bilancio di previsione ed a quello consuntivo di ciascun esercizio, nonché dare parere sulle proposte di assestamento del bilancio preventivo.

La ingiustificata assenza a due riunioni del Collegio dei Revisori causa la decadenza dell'incarico. I Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Art. 12
Il Fondo di gestione

Le spese della Fondazione oltre quelle generali, di manutenzione ordinaria e gestione degli Stabili teatrali riguardano la produzione teatrale, le attività di ricerca e culturali, la formazione e ogni altra iniziativa conforme agli obiettivi della Fondazione.

La Fondazione vi fa fronte:

- 1) con i redditi patrimoniali;
- 2) con i proventi derivanti dall'attività dell'Ente;
- 3) con i contributi annuali dello Stato;
- 4) con i contributi annuali dei Soci Fondatori Necessari; i contributi annuali complessivi di questi ultimi devono essere almeno pari ai contributi statali di cui al punto 3;
- 5) con i contributi annuali dei Soci Ordinari Sostenitori di cui all'art. 5;
- 6) con eventuali altri proventi e contributi di terzi.

Art. 13
L'esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione è annuale dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre, in conformità alle norme emanate dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

Art. 14
Il bilancio preventivo

Il bilancio preventivo di ciascun esercizio viene predisposto dal Direttore dell'Ente e depositato presso la sede sociale entro il 15 ottobre di ogni anno. Dall'avvenuto deposito verrà data contestuale notizia ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato entro il 30 ottobre successivo per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo.

Il bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Amministrazione deve essere trasmesso entro 30 giorni dall'approvazione ai Soci ed all'Autorità di Governo competente, accompagnato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 15 **Il bilancio consuntivo**

Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio e la relazione del Direttore sull'attività svolta dovranno essere depositati dal Direttore dell'Ente presso la sede sociale entro il 20 (venti) aprile. Dell'avvenuto deposito verrà data contestuale notizia ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato entro il 30 (trenta) aprile successivo per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e della relazione del Direttore.

Il Presidente entro 30 giorni dall'approvazione trasmette i summenzionati atti all'Autorità di Governo competente e ai Soci, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Generale provvederà a ripianare eventuali perdite d'esercizio ricorrendo al Fondo di dotazione, salvaguardandone in ogni caso l'ammontare minimo fissato dal Consiglio Generale stesso a garanzia della corretta ed efficiente gestione dell'Ente.

Qualora non sia possibile provvedere al ripianamento della perdita attraverso il ricorso al fondo di dotazione, la perdita viene riportata a nuovo e ripianata nell'ambito di un biennio. Se, trascorso il biennio, il deficit di esercizio persiste e non viene ripianato da contributi straordinari degli Enti Fondatori entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione del Bilancio Consuntivo, gli organi sociali della Fondazione decadono.

Entro trenta giorni dalla decadenza, il Presidente della Regione Emilia Romagna nomina un Commissario straordinario per la gestione dell'Ente, fissandone le competenze e determinando i criteri per il ripiano del disavanzo.

Eventuali utili di esercizio sono esclusivamente devoluti al sostegno delle attività produttive individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 **Scioglimento dell'Ente**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo è devoluto, con deliberazione del Consiglio Generale della Fondazione, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe, con sede legale nel territorio regionale, ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 17 **Regolamento**

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione approvare un regolamento di esecuzione del presente statuto.

Art. 18 **Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.